



# COMUNE DI SAN ZENONE AL PO

PROVINCIA DI PAVIA

## CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.10 DEL 22/03/2019

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TASI ANNO 2019 E PIANO FINANZIARIO SERVIZI INDIVISIBILI**

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **quattordici** e minuti **dieci** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Tartanelli Eugenio - Presidente	Sì
2. Loli Pellini Maria Teresa - Consigliere	Sì
3. Re Giulio - Consigliere	No
4. Ghisoni Giovanni Giuseppe - Consigliere	Sì
5. Mascherpa Angelo - Consigliere	Sì
6. Orsini Ferdinando - Consigliere	Sì
7. Conte Antonio - Consigliere	Sì
8. Gobbo Enzo Emilio - Consigliere	Giust.
9. Granata Simona - Consigliere	Sì
10. Tacconi Maddalena - Consigliere	Sì
11. Zucca Pietro Gerolamo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa il Segretario Comunale **Dott. De Marco Pasquale Vittorio**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Tartanelli Eugenio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TASI ANNO 2019 E PIANO FINANZIARIO SERVIZI INDIVISIBILI

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi ed i relativi costi;

**VISTO** l'art. 151, c. 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali, salvo eventuale proroga disposta a mezzo Decreto ministeriale;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno 25.01.2019 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato differito al 31.03.2019;

**CONSIDERATO** che la legge 147/2013, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille;
- all'art. 1, comma 677, che il Comune con medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 11,4 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 - bis, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

**VISTA** la legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha introdotto, tra le altre, le seguenti modifiche alla legge n. 147 del 27.12.2013 in materia di TASI, a valere dal 1° gennaio 2016:

- a) art. 1, comma 14, lettera b) – prevede l'esclusione dalla TASI delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) art. 1, comma 14, lettera d) – regola il caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento;
- c) art. 1, comma 14, lettera c) – prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, che l'aliquota sia ridotta allo 0,1 per cento; i comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

**VISTO** altresì l'art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) che, tra le disposizioni in materia di IMU a valere dal 1° gennaio 2016, prevede la riduzione della base imponibile del 50 per cento per le abitazioni date in comodato gratuito, eliminando la facoltà per i comuni di assimilare il comodato gratuito all'abitazione principale, con le seguenti prescrizioni:

- il comodato deve essere tra genitori e figli (parenti in linea retta di primo grado);
- l'immobile dato in comodato non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comodante deve risiedere nello stesso comune del comodatario;

- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;
- deve essere presentata la dichiarazione IMU.

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, la base imponibile della TASI è quella prevista per l'IMU e, pertanto, le disposizioni relative al comodato gratuito si applicano anche alla TASI (come chiarito dalla nota del Ministero delle Finanze del 29.01.2016);

**VISTO** l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla Legge, 27/12/2017 n° 205, G.U. 29/12/2017 (Legge bilancio 2018) il quale al comma 26 prevede la sospensione per gli anni 2016, 2017 e 2018 dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**RITENUTO** per l'effetto di individuare per l'anno 2019 i servizi indivisibili prestati dal Comune al cui finanziamento è destinata la tasi: illuminazione pubblica (Euro 16.000) e manutenzione del patrimonio demaniale (Euro 4.000);

**RITENUTO** per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di applicare l'aliquota relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2019, nella misura del due per mille;

**DATO ATTO** che l'applicazione delle aliquote sopra indicate comporta una previsione di entrata di € 20.000;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, comma 4, Dlgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 9 (nove);
- Favorevoli: n. 9 (nove);
- Astenuti: nessuno;
- Contrari: nessuno;

## **DELIBERA**

**1.DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2.DI INDIVIDUARE** i servizi indivisibili ed i loro costi previsti in Bilancio 2019 cui la TASI è diretta: illuminazione pubblica (Euro 16.000) e manutenzione del patrimonio demaniale (Euro 4.000);

**3.DI CONFERMARE** l'aliquota per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2019, pari al due per mille;

**4.DI DARE ATTO** che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2019;

**5.DI DARE ATTO** inoltre che le scadenze sono fissate al 16.06.2019 (prima rata) e 16.12.2019 (saldo);

**6.DI INVIARE** la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, così come indicato nella nota del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/2/2014, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1 comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni e di pubblicare la stessa sul sito web istituzionale dell'Ente.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti n. 9 (nove);
- Favorevoli: n. 9 (nove);
- Astenuti: nessuno;
- Contrari: nessuno;

### **DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4^ del TUEL n. 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Firmato digitalmente  
Tartanelli Eugenio

---

Il Segretario Comunale  
Firmato digitalmente  
Dott. De Marco Pasquale Vittorio

---